

**COM.SEP.**  
*COMITATO PER LE SEPARAZIONI  
IN DIFESA DI DONNE E BAMBINI  
DA VIOLENZA E ABUSI SESSUALI*  
<https://bit.ly/3YtYMB1>

ALLA CORTESE ATTENZIONE DEI COMPONENTI  
DELLA COMMISSIONE GIUSTIZIA DEL SENATO

Sen. BONGIORNO Giulia, Presidente  
Sen. SISLER Sandro, Vicepresidente  
Sen. CUCCHI Ilaria, Vicepresidente  
Sen. RASTRELLI Sergio, Segretario  
Sen. VERINI Walter, Segretario  
Sen. BAZOLI Alfredo, Componente  
Sen. BERRINO Gianni, Componente  
Sen. BILOTTI Anna, Componente  
Sen. CAMPIONE Susanna Donatella, Componente  
Sen. GASPARRI Maurizio, Componente  
Sen. LOPREIATO Ada, Componente  
Sen. MIRABELLI Franco, Componente  
Sen. PETRENGA Giovanna, Componente  
Sen. POTENTI Manfredi, Componente  
Sen. RAPANI Ernesto, Componente  
Sen. ROSSOMANDO Anna, Componente  
Sen. SALLEMI Salvatore, Componente  
Sen. SCALFAROTTO Ivan, Componente  
Sen. SCARPINATO Roberto Maria Ferdinando, Componente  
Sen. SILVESTRONI Marco, Componente  
Sen. STEFANI Erika, Componente  
Sen. UNTERBERGER Julia, Componente  
Sen. ZANETTIN Pierantonio, Componente

Con la presente lettera aperta ci proponiamo di portare all'attenzione del Legislatore, e in particolare dei componenti della Commissione Giustizia del Senato dove è in discussione il DDL n. 832, gli studi scientifici più rilevanti sulla tematica dell'affido condiviso con ripartizione paritaria, 50 e 50 o 30 e 70, dei tempi di frequentazione dei genitori separati da parte dei figli.

Tali studi, svolti negli anni scorsi in numerosi Stati esteri, mostrano in maniera incontrovertibile i danni psicologici che subiscono i figli di coppie separate in seguito a questa modalità di frequentazione.

Gli Stati che avevano in passato adottato questa modalità di affidamento, sulla spinta di associazioni di padri separati, hanno in seguito abrogato la legislazione che propugnava tale modalità di affido in favore di modalità più confacenti ai reali bisogni dei minori.

All'attenzione del Legislatore va segnalato che le associazioni di padri separati, tra cui l'associazione della quale è presidente l'autore del testo citato nella relazione introduttiva al DDL 832, sono in realtà associazioni, a volte pseudo-tali<sup>1</sup>, che riuniscono genitori, in larga maggioranza padri, che vengono rifiutati dai figli. I motivi del rifiuto sono i più vari<sup>2</sup> e comunque tali da causare nei figli una sensazione di vera e propria **paura** verso la frequentazione con quel genitore. Non c'è altro motivo che possa allontanare un figlio da un genitore; la presunta manipolazione del minore da parte dell'altro genitore, sempre possibile nessuno lo nega, quasi mai viene dimostrata nel processo, provata con prove inconfutabili ma ipotizzata da illazioni dei consulenti tecnici o dei servizi sociali, sulla scorta della falsa malattia del minore e della madre (PAS, sindrome di alienazione genitoriale, alienazione parentale, madre malevola, ecc).

La paura è un'emozione innata<sup>3</sup> che ha la funzione di proteggere l'individuo dal dolore e dal pericolo per l'incolumità personale: non ascoltare la paura di un bambino significa esporlo a ulteriori sofferenze e in qualche caso mettere in pericolo la sua stessa vita.

La bufala della PAS o alienazione parentale ormai ha fatto il suo tempo<sup>4</sup>, tanto che il recente **Libro Bianco sulla formazione**, edito a cura del Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri<sup>5</sup>, al paragrafo 2.5, pag. 136 e seguenti, stabilisce che consulenti tecnici e periti, e per ovvia analogia anche altri ausiliari del giudice, **non debbano** “*aderire o provenire da scuole che riconoscono la sindrome di alienazione parentale o forme analoghe prive di qualsiasi accreditamento scientifico*”.

Naturalmente, i genitori violenti o abusanti negano con forza le accuse che vengono loro rivolte dai figli e si appellano alla falsa malattia, la famigerata PAS, sindrome di alienazione genitoriale, o più brevemente alienazione parentale<sup>6</sup>; la stessa associazione di cui è presidente l'autore del libro citato nella relazione introduttiva al DDL, passato con

<sup>1</sup> Una sintetica disamina della consistenza di tali associazioni, o pseudo tali (una di tali associazioni dichiarava come sede sociale un sportello bancomat di Poste Italiane a Bologna, e un'altra a Roma un piccolo box per auto), è stata da noi svolta nel 2018, in occasione della discussione del DDL 735, e i relativi atti depositati all'epoca in Commissione Giustizia del Senato. La documentazione depositata è presente ai seguenti link: <http://www.andreamazzeo.it/comsep/pdf/d-0007.pdf> e <http://www.andreamazzeo.it/comsep/pdf/d-0006.pdf>.

<sup>2</sup> Uno studio svolto dai giuristi del Centro Studi “Rosario Livatino”, di Roma, in ordine al rifiuto del minore verso un genitore così si esprime: “*Accreditati studi scientifici frutto di ricerche di psicobiologia nel campo delle neuroscienze affettive insegnano che quando un bambino si sente a disagio con un genitore ed evita la frequentazione con lo stesso, nella quasi totalità dei casi lo fa perché ha paura e la paura – un’emozione primaria, istintiva, non condizionata – è in genere provocata dal comportamento violento (fisico o anche solo verbale) del genitore rifiutato, se non addirittura da abusi sessuali o atteggiamenti che mettono il minore a disagio.*”

Centro Studi Livatino: D.D.L. A.S.735 - Norme in materia di affido condiviso, mantenimento diretto e garanzia di bigenitorialità. profili critici e ragioni di contrarietà. L-JUS, 2018.  
[https://l-jus.it/wp-content/uploads/2019/01/L-JUS\\_2-2018.pdf](https://l-jus.it/wp-content/uploads/2019/01/L-JUS_2-2018.pdf)

<sup>3</sup> Panksepp J e Biven L (2014), *Archeologia della mente. Origini neuroevolutive delle emozioni umane*. Raffaello Cortina Ed.

<sup>4</sup> È ormai pacificamente acquisito che questa presunta sindrome, o se si vuole dinamica o altra definizione, sul piano scientifico è stata condannata come *junk science* (scienza spazzatura) sin dal lontano 1985 ([http://www.andreamazzeo.it/ap/docu/articolo\\_opm.pdf](http://www.andreamazzeo.it/ap/docu/articolo_opm.pdf)) e in Italia condannata da ben due Ministri della Salute perché priva di basi scientifiche.

Condannata anche sul piano giuridico da plurime Ordinanze della Suprema Corte di Cassazione, delle quali citiamo la n. 13217/2021, la n. 9691/2022 e la più recente n. 4595/2025 che riprende entrambe le precedenti, confermando così un orientamento ormai giuridicamente consolidato..

<sup>5</sup> <https://www.pariopportunita.gov.it/it/news-e-media/news/2025/online-il-libro-bianco-per-la-formazione-sulla-violenza-contro-le-donne/>

<sup>6</sup> Mazzeo A, *L'alienazione parentale*.

<https://www.amazon.it/Lalienazione-parentale-Andrea-Mazzeo/dp/B096TTRYJQ>

Ulteriori notizie possono essere reperite sul sito web <http://www.andreamazzeo.it/ap/index.html>

disinvolture dalla laurea in Fisica all'*hobby* del Diritto, si fa vanto nel sito di detta associazione di promuovere tale falsa malattia<sup>7</sup>, già dichiarata priva di validità scientifica da ben due Ministri della salute e condannata da plurime Ordinanze della Suprema Corte di Cassazione; ultime in ordine di tempo la n. 13217/2021 che definisce l'uso di questi concetti come **inammissibile valutazione di *tätertyp*** - un principio del codice penale della Germania nazista del 1943 (colpa d'autore: «*ciò che è punibile non è più il reato ma il reo e, nello specifico, per “quello che è” non per “quello che fa”*»<sup>8</sup>); e la n. 9691/2022 che sancisce come **illegittimo il richiamo al concetto di alienazione parentale**.

Tale concetto, lungi dal tutelare i minori nel corso della separazione è solo una **strategia processuale per difendere i genitori accusati dai figli di violenza o abusi sessuali**, come dichiarato da due alti magistrati, il **Dr Fabio Roia**<sup>9</sup>, Presidente del Tribunale di Milano, e il **Dr Francesco Menditto**<sup>10</sup>, Procuratore della Repubblica al Tribunale di Tivoli.

Invero, in questo DDL non compare l'espressione 'alienazione parentale' ma la stessa è richiamata nella relazione introduttiva con un'espressione ancora più truce, e cioè “*costruzione ad arte di situazioni ostative al contatto del figlio con l'altro genitore*”; situazioni ostative non abbisognevoli, secondo le associazioni di padri separati, di essere dimostrate da prove concrete, basta la parola di un CTU appositamente addestrato a pontificare sulla falsa malattia, e simili. Ciò dimostra che il *background* di questo DDL è il medesimo dei precedenti DDL e PDL sponsorizzati dalle associazioni di padri separati<sup>11</sup>, e cioè quello di **tutelare non i minori ma i genitori accusati dai figli di violenza o abusi sessuali**.

Nella relazione introduttiva al DDL vengono citate alcune Ordinanze della Suprema Corte di Cassazione che, estrapolate dal loro contesto, sembrerebbero esprimersi in favore della frequentazione paritaria; di segno contrario è però la seguente Ordinanza:

*«Va ricordato che il principio di bigenitorialità si traduce nel diritto di ciascun genitore ad essere presente in maniera significativa nella vita del figlio nel reciproco interesse, ma ciò non comporta l'applicazione di una proporzione matematica in termini di parità dei tempi di frequentazione del minore in quanto l'esercizio del diritto deve essere armonizzato in concreto con le complessive esigenze di vita del figlio e dell'altro genitore, giacché "In tema di affidamento dei figli minori, il giudizio prognostico che il giudice, nell'esclusivo interesse morale e materiale della prole, deve operare circa le capacità dei genitori di crescere ed educare il figlio nella nuova situazione determinata dalla disgregazione dell'unione, va formulato tenendo conto, in base ad elementi concreti, del modo in cui i genitori hanno precedentemente svolto i propri compiti, delle rispettive capacità di relazione affettiva, attenzione, comprensione, educazione e disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente sociale e familiare che è in grado di offrire al minore, fermo restando, in ogni caso, il rispetto del principio della bigenitorialità, da intendersi quale presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi, i quali hanno il dovere di cooperare nella sua assistenza, educazione ed*

<sup>7</sup> <https://www.crescere-insieme.org/alienazione-genitoriale>

<sup>8</sup> Stanig E, *Il nuovo diritto penale d'autore*. [http://www.antoniocasella.eu/archiva/Stanig\\_autore\\_2012.pdf](http://www.antoniocasella.eu/archiva/Stanig_autore_2012.pdf)

<sup>9</sup> <https://www.oralegalenews.it/magazine/no-pasdarani/12535/2020/>

<sup>10</sup> <https://www.dire.it/11-03-2024/1019163-giustizia-procuratore-alienazione-parentale-denuncia/>

<sup>11</sup> A mero titolo di esempio si richiamano il DDL n. 957 al Senato nel 2008, la PDL n. 2209 alla Camera nel 2009, seguiti poi da un'autentica 'inondazione' di proposte similari se non proprio identiche, il DDL n° 2454 nel 2010, il DDL 2800 nel 2011, e ben tre nel 2012, il DDL 3289, la PDL 5257 e la PDL 5561, per giungere alla PDL 1403 (Bonafede) e al DDL 837 (Pillon).

istruzione." (Cass. n. 18817 del 23/09/2015).» (Cass. civ., sez. I, ord. 10 dicembre 2018, n. 31902).

Numerosi Tribunali si erano già pronunciati in questo senso, come il Tribunale di Velletri il 7 dicembre 2003, prima ancora dell'entrata in vigore della Legge 54/2006:

**«In tema di divorzio, la proposta di doppio domicilio presso le abitazioni dei genitori con un regime di frequentazione paritario ed alternato non corrisponde all'esigenza di serenità dei minori assicurata dalla sicurezza di avere un ambiente di vita stabile e duraturo che solo la permanenza presso la casa familiare dove i minori hanno vissuto finora può garantire. La collocazione paritetica, seppure ispirata dai migliori propositi, non appare confacente all'interesse supremo dei minori ad avere un unico e stabile domicilio.»**

Di rilevante interesse è anche questa sentenza del Tribunale di Bologna che risale a pochi mesi dopo l'entrata in vigore della Legge 54/2006:

**«A ciò si aggiunga che nel mutato quadro normativo (art. 155 c.c. come novellato dall'art. 1, l. 8 febbraio 2006, n. 54, art. 4, 2° co., l. 8 febbraio 2006, n. 54) il giudice deve valutare 'prioritariamente', e nell'interesse del figlio, l'affidamento del minore ad entrambi i genitori, affidamento al quale consegue non tanto una parificazione circa modalità e tempi di svolgimento del rapporto tra il figlio e ciascuno dei genitori, quanto piuttosto l'esercizio della potestà genitoriale da parte di entrambi i genitori e una condivisione delle decisioni di maggiore importanza»** (Sentenza Tribunale di Bologna 10 aprile 2006 - Affidamento condiviso).

Le leggi giuridiche non sono leggi fisiche, come forse ritiene il Prof. Maglietta, laureato in Fisica e già docente di Fisica della materia presso l'Università di Firenze, ma vanno applicate dal Giudice secondo il suo personale convincimento risultante dagli atti istruttori compiuti e dalla consueta dialettica processuale.

# **RASSEGNA DI STUDI SCIENTIFICI CRITICI VERSO LE MODALITÀ PARITETICHE DI AFFIDAMENTO DEI MINORI IN SEGUITO ALLA SEPARAZIONE DEI GENITORI. ANALISI DI ALTRI ASPETTI DEL DDL N. 832**

## **STUDI SVOLTI NEGLI U.S.A NEL 1999**

Un primo studio, molto autorevole, è quello svolto nel 1999, dalla **Commissione di Genere e Giustizia e dalla Commissione delle Relazioni Familiari e Comitato per la Riduzione dei Conflitti Familiari dello Stato di Washington**<sup>12</sup>; le due Commissioni hanno svolto uno studio sulla legge statale relativa alla genitorialità, commissionato dal Governo dello Stato. Lo studio si rese necessario in seguito alle polemiche suscitate dall'applicazione della legge statale sulla bigenitorialità.

Le due Commissioni erano presiedute dai Giudici della Corte Suprema dello Stato di Washington, Barbara Madsen e Richard Guy per la prima e Fay Kennedy e Richard Guy per la seconda, e composte da Magistrati e professionisti di diversa estrazione culturale<sup>13</sup>. Le Commissioni hanno basato il loro lavoro prendendo in esame gli studi scientifici (oltre un centinaio), tutti pubblicati da riviste di rilievo, realizzati fino a quel momento sui temi della bigenitorialità e della residenza alternata.

**Tra le conclusioni di questo fondamentale lavoro viene sottolineato che:**

- in primo luogo *“non esiste una formula ideale per decidere l'affido dei minori”*;
- in secondo luogo *“la residenza alternata (ovvero tempi paritari) ha conseguenze nefaste sui bambini quando i genitori sono in conflitto”*.

**Il rapporto segnala inoltre che anche i contatti frequenti col genitore non coabitante sono nocivi per il bambino se il conflitto è accentuato.**

**Un estratto di questo importante studio è disponibile in lingua francese.**<sup>14</sup>

In particolare questo studio ha messo in evidenza quanto segue:

- Nessun programma residenziale post-divorzio ha dimostrato di essere particolarmente vantaggioso per i figli.
- In assenza di elevati livelli di conflitto genitoriale, non ci sono svantaggi significativi per i figli di programmi residenziali condivisi o 50/50. Né ci sono vantaggi significativi per i figli di programmi residenziali condivisi o 50/50.
- Il conflitto genitoriale è una delle principali cause di riduzione del benessere tra i figli di divorziati.

---

<sup>12</sup> Diane N. Lye, Ph.D., *Washington State Parenting Act Study - Report to the Washington State Gender and Justice Commission and Domestic Relations Commission*. June 1999

[https://www.courts.wa.gov/newsinfo/index.cfm?](https://www.courts.wa.gov/newsinfo/index.cfm?fa=newsinfo.displayContent&theFile=content/parentingAct/index)

[fa=newsinfo.displayContent&theFile=content/parentingAct/index](https://www.courts.wa.gov/newsinfo/index.cfm?fa=newsinfo.displayContent&theFile=content/parentingAct/index)

Il report in pdf al link: [https://www.courts.wa.gov/programs\\_orgs/gjc/documents/parentingplanstudy.pdf](https://www.courts.wa.gov/programs_orgs/gjc/documents/parentingplanstudy.pdf)

<sup>13</sup> [https://www.courts.wa.gov/newsinfo/index.cfm?](https://www.courts.wa.gov/newsinfo/index.cfm?fa=newsinfo.displayContent&theFile=content/parentingAct/members)

[fa=newsinfo.displayContent&theFile=content/parentingAct/members](https://www.courts.wa.gov/newsinfo/index.cfm?fa=newsinfo.displayContent&theFile=content/parentingAct/members)

<sup>14</sup> Il link originale ([http://www.lenfantdabord.org/wp-content/uploads/2011/02/rapport\\_lye.pdf](http://www.lenfantdabord.org/wp-content/uploads/2011/02/rapport_lye.pdf)) non è più attivo; il documento può essere reperito sul webarchive al link:

[https://web.archive.org/web/20160402003614/http://www.lenfantdabord.org/wp-content/uploads/2011/02/rapport\\_lye.pdf](https://web.archive.org/web/20160402003614/http://www.lenfantdabord.org/wp-content/uploads/2011/02/rapport_lye.pdf)

- I programmi residenziali condivisi o 50/50 hanno conseguenze negative per i figli in situazioni di forte conflitto.

- I programmi residenziali condivisi o 50/50 e i frequenti contatti tra i figli e i genitori non residenti non promuovono la cooperazione genitoriale.

- Un maggiore coinvolgimento dei genitori non residenti nella vita dei figli può migliorare il benessere dei figli migliorandone il sostegno economico.

Sempre nel 1999 lo Stato della California ha commissionato a due specialiste dell'attaccamento infantile, **Judith Solomon**, docente di psicologia all'Università di Berkeley in California, e **Carol George**, docente di psicologia al Mills College di Oakland in California, una ricerca sul tipo di attaccamento in bambini di famiglie separate e divorziate<sup>15</sup>.

**Le ricercatrici hanno osservato che i due terzi dei bambini in residenza alternata che dormivano in casa del genitore non coabitante una o più notti la settimana presentavano uno stile di attaccamento disorganizzato verso la figura di attaccamento principale;** lo stile di attaccamento disorganizzato è predittore di numerose turbe psichiche in età adolescenziale e adulta.

## STUDI SVOLTI IN CANADA NEL 2006

Un primo studio è della Prof.ssa **Denyse Côté**, docente al Dipartimento di sociologia dell'Università del Québec, dal titolo *D'une pratique contre-culturelle à l'idéal-type: la garde partagée comme phénomène social*<sup>16</sup> (Da una pratica contro-culturale all'ideale-tipo: l'affido condiviso come fenomeno sociale).

Attraverso l'analisi di due studi empirici condotti con minori in affido condiviso la Prof.ssa Côté mette in evidenza come la residenza alternata risponda più a un ideale-tipo dei genitori che all'autentico interesse del minore; questo il riassunto del suo studio:

*“La preferenza attuale di molti professionisti per l'affido condiviso si fonda su una rappresentazione di uguaglianza ed equilibrio: il bambino potrà così vedere i suoi genitori su una base regolare e questi avrebbero la possibilità di sviluppare un legame genitoriale attivo. **Questa rappresentazione non corrisponde affatto alla realtà.** Essa trasforma l'affido condiviso in panacea e disconosce la sua configurazione e i suoi limiti reali. Questo articolo presenta i risultati di due studi empirici su genitori con affido fisico condiviso. Esso mette in rapporto l'ideale-tipo dell'affido condiviso con la vita quotidiana, i rapporti coparentali e la divisione asimmetrica dei compiti in affido fisico condiviso”.*

Proviene sempre dal Canada uno studio svolto dal Prof. **Michel Gagnon**, psicologo e docente all'Università di Ottawa, dal titolo *Les mythes de la garde partagée* (I miti dell'affido condiviso); si tratta di una rassegna di studi critici verso l'affido condiviso e la residenza alternata. Questo il riassunto del suo articolo<sup>17</sup>:

<sup>15</sup> Solomon J, George C: *The effects on attachment of overnight visitation in divorced and separated families*. Attachment and Human Development, 1, p.243-264, (1999).

<sup>16</sup> Côté D: *D'une pratique contre-culturelle à l'idéal-type: la garde partagée comme phénomène social*. Revue québécoise de psychologie, vol. 27, 1, pp 13-32, 2006.  
[https://www.researchgate.net/publication/317190877\\_D'une\\_pratique\\_contre-culturelle\\_a\\_l'ideal-type\\_la\\_garde\\_partagee\\_comme\\_phenomene\\_social](https://www.researchgate.net/publication/317190877_D'une_pratique_contre-culturelle_a_l'ideal-type_la_garde_partagee_comme_phenomene_social)

<sup>17</sup> Gagnon M: *Les mythes de la garde partagée*. Revue québécoise de psychologie, vol. 27, n° 1, pp 47-48, 2006. L'articolo è alla pag. 48 di questa pubblicazione (pag. 43 del file pdf): [https://periscope-r.quebec/full-text/la\\_garde\\_partagee\\_en\\_question.pdf](https://periscope-r.quebec/full-text/la_garde_partagee_en_question.pdf)

“L’interesse per l’affido condiviso ha cominciato a manifestarsi particolarmente verso la fine degli anni ottanta. Sin dal suo inizio, ricercatori e clinici hanno espresso riserve e pubblicato studi che contraddicono le opinioni e gli studi a favore di questa modalità di affido. Questo articolo presenta una recensione specifica di un gran numero di questi scritti critici raggruppati, in maniera cronologica, sotto differenti temi che sono, in effetti, dei miti che questi studi permettono di denunciare. Queste recensioni dovrebbero suscitare prudenza e inquietudine di fronte a questa «moda» dell’affido condiviso”.

Così il Prof. Gagnon conclude il suo lavoro (pag. 75):

**“In conclusione, non si può che esprimere profonda preoccupazione per questa 'moda' dell'affidamento condiviso, che rischia di lasciare come strascichi un danno psicologico reale per molti bambini che ne sono vittime e che non ci prendiamo il tempo di ascoltare, mettendo il benessere o bisogni degli adulti prima di quelli dei bambini. ... La parola d'ordine sarebbe quindi: cautela con questa moda 'politicamente corretta' dell'affidamento condiviso che non ha nulla a che vedere con i reali bisogni dei bambini”.**

Un ultimo lavoro proveniente dal Canada è della Prof.ssa [Francine Cyr](#), professore onorario del Dipartimento di psicologia dell’Università di Montréal, che s’interroga sul ruolo della ricerca in questo campo con un articolo dal titolo: *La recherche peut-elle éclairer nos pratiques et aider à mettre un terme à la polémique concernant la garde partagée?*<sup>18</sup> (La ricerca può chiarire le nostre prassi e aiutare a mettere fine alla polemica sull’affido condiviso?)

Nel riassunto del suo lavoro la Prof.ssa Cyr scrive:

**“La questione dell’affido condiviso suscita un dibattito talvolta appassionato nella società contemporanea. In questa polemica, sembra a volte perdersi di vista il vero interesse del bambino a vantaggio di posizioni ideologiche, politiche e finanziarie. Questo articolo cerca di chiarire la questione basandosi su una recensione critica degli studi sull’adattamento del bambino in funzione delle modalità di affido adottate dai genitori. Le condizioni nelle quali si esercitano queste modalità di abitazione sono determinanti. Vengono presentate le teorie dell’attaccamento e le regole pratiche in materia di affidamento dei bambini. Sono formulate raccomandazioni con l’obiettivo di assistere i genitori nella costruzione della loro coparentalità e delle loro competenze genitoriali”.**

## STUDI SVOLTI IN FRANCIA NEL 2010

Il Prof. Gérard Poussin, Professore di psicologia clinica all’università Pierre Mendès-France di Grenoble, ha pubblicato nel 2010 insieme ad altri studiosi un libro dal titolo significativo, *Pour ou contre la garde alternée?*<sup>19</sup>, nel quale testualmente scrive:

**“La residenza alternata non può affatto essere pensata con la stessa modalità per età differenti. Ci sono differenze evidenti tra un bambino molto piccolo, un bambino nel periodo scolastico e un adolescente. ...**

<sup>18</sup> Cyr F: *La recherche peut-elle éclairer nos pratiques et aider à mettre un terme à la polémique concernant la garde partagée?* Revue québécoise de psychologie, vol. 27, 1, pp 79-113, 2006.  
[https://oraprdnt.ugtr.quebec.ca/pls/public/rqpw001.afficher\\_detail?owa\\_bottin=&owa\\_contexte=\\$1935-50&owa\\_apercu=O&owa\\_membre\\_par\\_adresse\\_IP=N&owa\\_annee=2006&owa\\_volume=27&owa\\_numero=1&owa\\_article=A079](https://oraprdnt.ugtr.quebec.ca/pls/public/rqpw001.afficher_detail?owa_bottin=&owa_contexte=$1935-50&owa_apercu=O&owa_membre_par_adresse_IP=N&owa_annee=2006&owa_volume=27&owa_numero=1&owa_article=A079)

<sup>19</sup> Brisset C, Dolto C, Poussin G: *Pour o contro la garde alternée?* Mordicus, 2010.  
<https://www.amazon.fr/Pour-ou-contre-garde-alternée/dp/2918414360>

*Vorrei farvi conoscere il risultato di due studi che abbiamo realizzato. Il primo è conosciuto e pubblicato e l'altro in corso di stampa.*

*Il primo studio è stato fatto nel 1996, prima della legge del marzo 2002 che ha autorizzato la residenza alternata. È risultato che i bambini in residenza alternata erano il 3,6% e avevano una migliore stima di sé rispetto ai bambini che vivevano secondo una modalità di affido più classica: la residenza principale.*

*Oggi questa differenza è completamente scomparsa. Questo significa che prima del 2002, poiché il giudice non poteva imporre la residenza alternata, i genitori dovevano mettersi d'accordo e comunicare tra loro. Oggi, si ha sempre il 3,6% che comunicano tra loro e il restante 16% cui questa modalità di affido è stata imposta. **E senza comunicazione, i benefici della residenza alternata sono annullati.***

Dallo stesso libro, *Pour ou contre la garde alternée?*, riportiamo il parere della **Dott.ssa Catherine Dolto**, pediatra, che scrive:

*“L'uguaglianza dei sessi e dei diritti non deve far confondere tra padre e madre. Questo non è vero e mai lo sarà. D'altronde tutto ciò che il bambino nell'utero scambia con la madre è molto importante. Il rapporto sensuale, cioè la somma di messaggi sensoriali che riceviamo e scegliamo e quelli che associamo come indici di piacere/dispiacere, sicurezza/insicurezza, buono/cattivo, è molto importante. Il sensuale è costitutivo della nostra intelligenza, della nostra personalità, è il fondo affettivo sul quale si svilupperà la cognizione.*

*Questa inizia durante la vita prenatale e ha le sue radici in questa condivisione «indelebile» con la madre. Molti dei legami si tessono abbastanza presto tra la madre e il bambino. Essi non possono essere gli stessi con il padre, anche se la sua presenza è, durante la vita prenatale, essenziale. ...*

*Se la madre non è del tutto «disfunzionale», è più sicuro per il bambino essere in residenza principale presso di lei fino ai 6 anni di età, e vedendo anche il più possibile suo padre. Se vive in un unico luogo, ci sono meno rischi di fratture che metterebbero la sua identità a dura prova.”*

La **Dott.ssa Claire Brisset**, che è stata per sei anni *Défenseur des enfants*, un incarico governativo equivalente al nostro Garante per l'infanzia è il terzo autore del libro del 2010, *Pour ou contre la garde alternée?*; della sua esperienza la Dott.ssa Brisset scrive:

*“Durante il mio mandato (della durata di 6 anni non rinnovabili), ho avuto l'occasione di occuparmi concretamente della questione, e di altre, come quella di sapere se bisogna o no mandare a scuola bambini di 2 anni.*

*Trattando la residenza alternata, ho preso come punto di partenza il tempo del bambino: esso va da zero a tre anni ed è incomprimibile.*

*I più piccoli hanno bisogno di tre anni per uscire dalla «fase» bébé, un periodo essenziale. Si chiede a un essere incompiuto di imparare cose estremamente difficili, camminare, parlare, comprendere che lui stesso è distinto dagli esseri che lo circondano, in particolare da sua madre. Bisogna preservarlo e prendere tutte le misure possibili per aiutarlo in questo sviluppo per il quale non è possibile alcun ritorno.*

*Un bambino più grande può fare qualche 'andata e ritorno' con la sua storia, ma un bambino così piccolo non ha modo di concettualizzare ciò che gli arriva: può metabolizzare, trasformare, ma non ha né la distanza critica, né la capacità di ragionamento necessarie per analizzare gli avvenimenti. Egli subisce.”*

Questo libro si rese necessario in seguito alle strumentalizzazioni, da parte delle associazioni francesi di padri separati, di un precedente lavoro del Prof. Poussin sulla residenza alternata<sup>20</sup>; nel 2006 il **Prof. Poussin** ha chiarito in un'intervista<sup>21</sup> il suo pensiero per mettere fine alla strumentalizzazione del suo testo da parte di associazioni di padri separati.

Il Prof. Poussin ha spiegato innanzitutto che dei 3.000 bambini da lui studiati nel libro del 1999 ve ne erano solo 17 in residenza alternata; afferma che **“se il bambino mostra di non tollerare la residenza alternata bisogna avere il coraggio di fare marcia indietro”**. Poi aggiunge che **“devono esserci condizioni precise per proporre la residenza alternata, prima fra tutte la non eccessiva distanza geografica fra le due abitazioni, in maniera che il bambino possa mantenere le sue abitudini (scuola, amici, ecc), poi il basso livello del conflitto genitoriale e infine l'età del bambino; conclude affermando che non bisogna separare il bambino di età inferiore a due anni dalla sua figura di attaccamento per più di 24 ore”**.

**“La residenza alternata pone degli interrogativi ai quali bisogna dare risposta”**, prosegue sempre il Prof. Poussin, **“bisogna analizzare le sue motivazioni più profonde”**.

**“Si tratta di un progetto comune?**

**È una soluzione per rivedere spesso il proprio ex-partner?**

**Una volontà di contrariare l'altro?**

**La sola scelta possibile in un contesto di crisi?**

**Bisogna portare alla luce il conflitto, non ‘mettere la testa sotto la sabbia’. Con la residenza alternata stiamo facendo il reale interesse del minore, diviso in due nelle teste dei suoi genitori e attraverso le false buone ragioni? La modalità di affidamento può essere mero oggetto di strumentalizzazione tra i due genitori, un modo per mantenere una forte relazione con l'ex-partner dal quale non ci si vuole staccare”**.

Non è quindi una decisione da prendere alla leggera o affidare agli automatismi di un provvedimento legislativo, come se si trattasse di regolare il traffico in un incrocio; **va demandata alla professionalità e al personale convincimento del Giudice che deciderà caso per caso**.

Un articolo di notevole interesse<sup>22</sup> è stato pubblicato nel 2010 dalla **Rivista Actualité Juridiques Famille**; gli autori sono rispettivamente un Giudice di famiglia del Tribunale di Nanterre e un Avvocato di Parigi.

Indicano in primo luogo alcuni **criteri per concedere la residenza alternata**, quali:

**“la prossimità delle abitazioni dei genitori  
la disponibilità e la collaborazione dei genitori  
il bambino stesso  
l'accordo dei genitori”**.

**“Questi criteri sono cumulativi e l'assenza di uno di essi costituisce un autentico ostacolo alla residenza alternata. ...**

**Perché la residenza alternata abbia delle possibilità di successo, la comunicazione tra i genitori dev'essere non solo esistente ma ‘fluida’**.

<sup>20</sup> Poussin G, Martin-Lebrun E: *Conséquence de la séparation parentale chez l'enfant*. Érès, 1999.

<sup>21</sup> *Le psychologue Gérard Poussin et la résidence alternée*. Forum Famille.  
[http://forum.aufeminin.com/forum/f698/\\_f46\\_f698-Le-psychologue-gerard-poussin-et-la-residence-alternee.html](http://forum.aufeminin.com/forum/f698/_f46_f698-Le-psychologue-gerard-poussin-et-la-residence-alternee.html)

<sup>22</sup> Chopin M, Cadars Beaufour C: *Les limites de la résidence alternée. Les critères de la résidence alternée, une simple faculté offerte au juge*. AJ Famille, n° 1, Janvier 2010.

*L'accordo tra i genitori è il criterio maggiormente determinante. ...*

*In conclusione:*

*La residenza alternata rimane una bella idea MA «in un mondo popolato da genitori concilianti» e «da bambini psicologicamente solidi».*

## STUDI SVOLTI IN AUSTRALIA NEL 2011

Un lavoro pubblicato nel 2011 s'intitola ***Post-separation parenting arrangements: Patterns and developmental outcomes***<sup>23</sup>; il lavoro è stato già oggetto di attenta analisi<sup>24, 25</sup>.

Nelle conclusioni del lavoro gli autori così scrivono<sup>26</sup>:

***“Implicazioni per la linea di condotta e la prassi***

...

*I dati sopra riportati indicano alcune acquisizioni fondamentali:*

- *Come per ogni relazione, il contatto tra genitore e figlio dopo la separazione richiede impegno (Trinder, Beek, & Connelly 2002). L'affidamento condiviso, inteso come una delle tante possibilità, comporta molte sfide logistiche e relazionali; è un compito impegnativo.*

- *L'affido condiviso è, con molta probabilità, molto difficile da attuare nella prima infanzia e per bambini in età prescolare. Mentre una relazione genitoriale collaborativa può rendere possibili molte cose, le esigenze di crescita dei bambini piccoli e le richieste aggiuntive implicate nell'incontro di queste esigenze indicano che le sfide sono ancora maggiori.*

<sup>23</sup> McIntosh JE, Smyth B, Kelaher M, Wells Y and Long C: *Post-separation parenting arrangements: Patterns and developmental outcomes. Studies of two risk groups.* Family Matter, 86, 2011. Reperibile al link <http://www.aifs.gov.au/institute/pubs/fm2011/fm86/fm86e.html>  
Attualmente reperibile solo sul webarchive al link:

<https://web.archive.org/web/20120227143604/http://www.aifs.gov.au/institute/pubs/fm2011/fm86/fm86e.html>

<sup>24</sup> <http://ilricciocornoschiattoso.wordpress.com/2013/02/08/ancora-i-colibri-il-vero-interesse-del-minore/>

<sup>25</sup> <http://ilricciocornoschiattoso.wordpress.com/2013/02/09/se-non-vedo-non-credo-lo-studio-2/>

<sup>26</sup> **Implications for policy and practice ...**

The findings set out above point to some key learnings:

- As with all relationships, parent-child contact after separation takes work (Trinder, Beek, & Connelly 2002). Shared care, as one of many possibilities, involves many logistical and relationship challenges; it is a skilful undertaking.
- Shared care is likely to be especially developmentally challenging for infants and preschool children. While a cooperative parenting relationship can make many things possible, the developmental needs of the young child and the additional demands involved in meeting those needs means that the challenges are even greater.
- Neither the existing literature nor our recent findings support using shared care (at least 35% shared overnights) as the starting point for discussions about parenting arrangements for infants and young children under four years.
- For older children - where parents can work together, are attuned to the child and can respond to their needs - the benefits of a shared overnight arrangement can be more evenly weighed.
- All possibilities in relation to developing child-responsive arrangements should be re-evaluated at regular intervals in the context of each child's developmental progress and emotional needs.
- Flexibility and responsiveness, and the corresponding capacities they entail within parents, are key to children doing well. These qualities have benchmark relevance for deciding post-separation living arrangements.

- *Né la letteratura esistente né le nostre recenti scoperte supportano l'uso dell'affido condiviso (almeno il 35% di pernottamenti condivisi) come punto di partenza per discussioni su accordi genitoriali nella prima infanzia e per bambini sotto i 4 anni di età.*

- *Per bambini più grandi - laddove i genitori sono collaborativi tra loro, sono in sintonia con il figlio e in grado di rispondere alle sue esigenze - i benefici di un compromesso sul pernottamento condiviso possono essere soppesati con maggiore attenzione.*

- *Tutte le possibilità di accordo rispondenti alle necessità di sviluppo del bambino dovrebbero essere rivalutate a intervalli regolari nel contesto del progresso della crescita e delle esigenze affettive di ogni bambino.*

- *La flessibilità e la capacità di risposta e le corrispondenti capacità che esse implicano tra i genitori, sono chiavi della corretta crescita del bambino. Queste qualità hanno rilevanza come punti di riferimento per decidere gli accordi abitativi post-separazione.”*

Di uno degli autori di questo lavoro, la Prof.ssa **Jennifer McIntosh**, è reperibile in rete un articolo prodotto per la *Encyclopedia on Early Childhood development*<sup>27</sup> del quale sono significative le conclusioni<sup>28</sup> dove tra l'altro scrive:

*“I risultati disponibili attualmente sottolineano l'importanza di porre un'attenzione particolare ai bambini più piccoli nel processo decisionale legale che ha luogo durante un divorzio o una separazione. McIntosh e Smyth<sup>29</sup> descrivono una matrice di fattori di rischio per i bambini di ogni età collocati in affido condiviso, che comprendono caratteristiche socio-economiche o pratiche inadeguate (reddito e abitazione, flessibilità professionale, prossimità geografica) e caratteristiche di coparentalità inadeguate (mancanza di rispetto reciproco, incompetenza parentale, rigidità, comunicazione inappropriata, incapacità di restare centrati sul bambino).”*

Il lavoro della Prof.ssa McIntosh è disponibile anche in lingua francese<sup>30</sup>.

Al termine del suo lavoro la Prof.ssa McIntosh elenca una serie di consigli rivolti ai genitori, ai servizi e da adottare come **linea di condotta** nei conflitti di affidamento dei minori e nelle decisioni su affido condiviso e residenza alternata<sup>31</sup>:

<sup>27</sup> <http://www.child-encyclopedia.com/documents/McIntoshANGxp1.pdf>

<sup>28</sup> Current evidence points to the need for special care in legal decision making about very young children in divorce and parental separation. McIntosh and Smyth describe a matrix of factors that create risks for children of any age in shared-time parenting arrangements, including inadequate socio-economic or pragmatic equipment housing, work flexibility, geographic proximity and inadequate co-parenting equipment (lack of shared mutual respect, parentin g incompetence, inflexibility, inadequate communication, inability to remain child focused).

<sup>29</sup> McIntosh J, Smyth B: *Shared-time parenting and risk: An evidence based matrix*. In: Kuehnle K, Drozd L, eds: *Parenting plan evaluations: Applied research for the Family Court*. New York: Oxf Univers Press; 2011.

<sup>30</sup> McIntosh JE: *Considérations particulières envers les nourrissons et les tout-petits lors de la séparation ou du divorce: questions développementales dans le contexte du droit de la famille*. *Encyclopédie sur le développement des jeunes enfants*. ©2011 CEDJE / RSC-DJE.

Les résultats disponibles actuellement soulignent l'importance d'accorder une attention particulière aux très jeunes enfants dans le processus décisionnel légal qui a lieu lors d'un divorce ou d'une séparation. McIntosh et Smyth décrivent une matrice de facteurs de risque pour les enfants de tous âges placés en garde partagée, qui incluent des caractéristiques socio-économiques ou pratiques inadéquates (revenu et habitation, flexibilité professionnelle, proximité géographique) et des caractéristiques de coparentage inadéquates (manque de respect mutuel, incompétence parentale, rigidité, communication inappropriée, incapacité à rester centré sur l'enfant). Reperibile al link: <http://www.enfant-encyclopedie.com/documents/McIntoshFRxp1.pdf>

<sup>31</sup> **Implications for Parents, Services and Policy**

Current research evidence suggests the following special considerations for infants in separation and divorce matters:

### ***“Implicazioni per i genitori, i servizi e linee di condotta***

*I risultati delle ricerche disponibili attualmente suggeriscono le seguenti considerazioni particolari per i lattanti e i bambini più piccoli dopo la separazione o il divorzio:*

***- L'impatto del conflitto e della violenza tra i genitori e l'effetto sulla sensibilità genitoriale che è loro associata sono particolarmente dannosi durante i primi quattro anni della maturazione del cervello.***

***- Bisogna prendere delle precauzioni particolari per quanto concerne le separazioni tra il bambino e la sua figura di attaccamento primario durante i primi 2-3 anni della sua vita. Quando si svolgono positivamente, brevi separazioni sono raccomandate durante i primi 2-3 anni e possono allungarsi verso il quarto e il quinto anno di vita.***

***- Durante la prima infanzia, le notti presso il genitore non coabitante sono controindicate. Esse devono aver luogo quando è necessario o utile per il datore di cure primarie e quando il secondo genitore è già una fonte di conforto e di sicurezza stabile per il bambino.***

***- Il tempo trascorso con il secondo genitore dovrebbe permettere di mantenere una familiarità confortevole e di accrescere la sicurezza dell'attaccamento nella relazione del bambino con questo genitore. La frequenza di questi momenti **non** dovrebbe creare discontinuità o frammentazione nella relazione del bambino piccolo con la sua figura di attaccamento primario.***

- 
- The impacts of parental conflict and violence – and their associated effect on parenting sensitivity – are especially damaging during the first four years of brain maturation.
  - Extra care needs to be taken with the nature of separation from a primary attachment figure during the first 2-3 years. Well-managed, brief separations are indicated in the first 2-3 years, growing in duration through the fourth and fifth years.
  - In early infancy, overnight stays are contra-indicated, undertaken when necessary or helpful to the primary caregiver, and when the second parent is already an established source of comfort and security for the infant.
  - Time spent with the second parent should enable maintenance of comfortable familiarity, and growing attachment security. Frequency of these visits should not create discontinuity or fragmentation for the young infant within their primary attachment relationship.
  - The core consideration and determining factor is whether the proposed parenting plan and the method of its enactment will contribute to or detract from the emotional security of the infant.

E in francese:

Implications pour les parents, les services et les politiques.

Les résultats de recherche disponibles actuellement suggèrent les considérations particulières suivantes pour les nourrissons et les très jeunes enfants lors de la séparation ou du divorce:

- Les impacts du conflit et de la violence entre les parents – et l'effet sur la sensibilité parentale qui leur est associé – sont particulièrement dommageables pendant les quatre premières années de la maturation du cerveau.
- Il faut prendre des précautions particulières en ce qui concerne les séparations entre l'enfant et sa figure d'attachement primaire pendant les 2-3 premières années de sa vie. Lorsqu'elles se déroulent bien, des séparations brèves sont recommandées pendant les 2-3 premières années et elles peuvent s'allonger lors de la quatrième et de la cinquième année de vie.
- Dans la petite enfance, les nuits chez l'autre parent sont contre-indiquées. Elles doivent avoir lieu lorsque c'est nécessaire ou utile pour le donneur de soin primaire et lorsque le second parent est déjà une source de confort et de sécurité établie pour le nourrisson.
- Le temps passé avec le second parent devrait permettre de maintenir une familiarité confortable et d'accroître la sécurité de l'attachement dans la relation de l'enfant avec ce parent. La fréquence de ces moments ne devrait pas créer de discontinuité ou de fragmentation dans la relation du jeune enfant avec sa figure d'attachement primaire.
- Le facteur primordial et déterminant dans l'établissement d'un plan de parentage adéquat et de la méthode pour le mettre en oeuvre est d'évaluer si ce plan va contribuer ou plutôt porter atteinte à la sécurité émotionnelle du nourrisson.

***- Il fattore primario e determinante nello stabilire un piano di parentalità adeguata e il metodo per metterlo in atto è di valutare se questo piano contribuisce o meno alla sicurezza emozionale del bambino.***

Citiamo infine le ***Linee guida australiane dopo le separazioni e i divorzi***, prodotte dall'**Associazione australiana per la salute mentale dei bambini**, affiliata all'Associazione mondiale per la salute mentale dei bambini<sup>32</sup>.

Come punti essenziali vengono indicati i seguenti<sup>33</sup>:

***“1) Se la separazione dei genitori avviene prima della nascita del bambino o nel suo primo anno di vita, è necessaria una speciale attenzione per assicurare la continuità di un sano attaccamento primario, insieme, ove possibile, con la sicura costruzione o perpetuazione di una affettuosa e disponibile relazione con il secondo genitore.***

***2) Potendo essere questo un momento molto difficile per tutti coloro che vi sono coinvolti, i genitori separati potrebbero necessitare di un aiuto extra per capire che spesso i programmi fissati di pernottamento condiviso durante i primi anni, sebbene animati da buone intenzioni, potrebbero compromettere gravemente gli importanti progressi evolutivi del loro bambino piccolo.***

***3) Al di sotto dei due anni di età, i pernottamenti lontano dal genitore primario creano particolari stress nel bambino. Nella maggioranza delle circostanze non sono consigliabili pernottamenti non indispensabili durante questi critici mesi della crescita. In generale, quindi, seppur tenendo sempre conto dei bisogni specifici di ogni infante, prima dell'età di due anni il pernottamento lontano dalla figura di cura principale dovrebbe essere evitato, eccetto laddove sia necessario. Il distacco diurno dal genitore primario dovrebbe essere mantenuto nell'ordine di ragionevoli periodi di tempo che possono gradualmente aumentare con la maturazione del bambino.***

---

<sup>32</sup> La La WAIMH, Associazione Mondiale per la Salute Psichica Infantile (e specificamente i bambini da 0 a 3–4 anni), è un organismo scientifico che «*presiede allo sviluppo e alla trasmissione delle conoscenze nel campo della prima infanzia, cioè alla diffusione del sapere, alla promozione di azioni cliniche e terapeutiche e della ricerca in tema di credenze e di maturazione psichica dei bambini più piccoli*».

[http://www.aaimhi.org/inewsfiles/AAIMHI\\_Guideline\\_1\\_-\\_Infants\\_and\\_overnight\\_care\\_post\\_separation\\_and\\_divorce.pdf](http://www.aaimhi.org/inewsfiles/AAIMHI_Guideline_1_-_Infants_and_overnight_care_post_separation_and_divorce.pdf)

Attualmente reperibile solo sul *webarchive* al link:

[https://web.archive.org/web/20130116044056/http://www.aaimhi.org/inewsfiles/AAIMHI\\_Guideline\\_1\\_-\\_Infants\\_and\\_overnight\\_care\\_post\\_separation\\_and\\_divorce.pdf](https://web.archive.org/web/20130116044056/http://www.aaimhi.org/inewsfiles/AAIMHI_Guideline_1_-_Infants_and_overnight_care_post_separation_and_divorce.pdf)

e in francese:

[http://www.psynem.org/Hebergement/Waimh\\_Francophone/1239/residence\\_alternee.pdf](http://www.psynem.org/Hebergement/Waimh_Francophone/1239/residence_alternee.pdf)

Questo documento non è più disponibile *online*.

<sup>33</sup> 1. If parental separation occurs before birth or in the first years of a child's life, special consideration is needed to ensure the continuity of a healthy primary attachment, together, where possible, with the safe building or maintenance of a warm, available relationship with the second parent.

2. As this may be a very difficult time for all concerned, separated parents may need extra help to understand that frequent, fixed overnight shared-time parenting schedules during the first years, while well intentioned, may severely disrupt important developmental gains for their young child.

3. Under the age of two years, overnight separations from the primary parent create unique stresses for the infant. In the majority of circumstances, non-essential overnight separations during these critical months of development are not advisable. Thus, in general, but always guided by the unique needs of each infant, prior to the age of two years, overnight time away from the primary care-giver should be avoided, unless necessary. Day times away from the primary parent should be kept to manageable periods of time, which can gradually increase as the infant matures.

4. After the age of two years, important developmental indices will help to predict the extent to which a young child can manage regular overnight time away from the primary carer. Most children would not be expected to have the developmental capacity to do all of these things adequately until around three years.

**4) Dopo l'età di due anni, importanti indici dello sviluppo aiuteranno a prevedere la durata di tempo in cui un bambino piccolo possa affrontare regolari pernottamenti lontano dalla figura di cura primaria. Si considera che la maggior parte dei bambini non abbia le capacità evolutive di affrontare tutte queste cose adeguatamente fino a circa tre anni di età."**

Sui concetti di attaccamento e attaccamento primario, richiamati dalla Linee guida australiane, c'è un bel testo di Nicole Guedeney, neuropsichiatra infantile a Parigi<sup>34</sup>, nel quale questi concetti sono spiegati molto bene. Citando liberamente:

**"Le figure di attaccamento primario sono le persone (madre, padre, nonni, balia, sostituti genitoriali) che si prendono cura del bambino nei suoi primi mesi di vita; una volta che ciascuna figura di attaccamento primario si è costituita essa diviene specifica, insostituibile e non intercambiabile.**

*Il bambino gerarchizza progressivamente le figure di attaccamento primario in figura di attaccamento principale e figure di attaccamento sussidiarie. La figura di attaccamento principale è abitualmente la persona che si è maggiormente occupata del bambino durante i suoi primi mesi di vita; nella nostra società essa è più spesso la madre. Secondo Mary Ainsworth, allieva di Bowlby, è la figura che risponde più spesso, più rapidamente, e più adeguatamente e che si impegna in relazioni animate e calorose quella che sarà scelta dal bambino come figura di attaccamento principale. Principale e sussidiaria non significa che il bambino ami una più dell'altra o che una è più importante dell'altra; significa soltanto che la figura di attaccamento principale è quella che dà al bambino un maggiore sentimento di sicurezza.*

**L'attaccamento contribuisce alla sopravvivenza del bambino, è vitale per la sopravvivenza alla stessa stregua dell'istinto della fame e della sete; l'attaccamento regola il funzionamento psicopatologico e favorisce la mentalizzazione, la capacità umana, cioè, che promuove le relazioni sociali. Per individuare la figura di attaccamento principale scelta dal bambino molto piccolo non è che occorra fare chissà quali test; basta osservarlo e vedere verso quale figura rivolge lo sguardo o tende le braccia dopo uno stress (es. se un estraneo lo prende in braccio)"**<sup>35</sup>.

<sup>34</sup> Guedeney N: *L'attachement, un lien vital*. Yapaca.be, 2010. Reperibile al link: [http://www.agence-adoption.fr/home/IMG/pdf/TA\\_Lattachement\\_un\\_lien\\_vital\\_WEB.pdf](http://www.agence-adoption.fr/home/IMG/pdf/TA_Lattachement_un_lien_vital_WEB.pdf)  
Attualmente reperibile solo sul webarchive al link: [https://web.archive.org/web/20120324053828/https://www.agence-adoption.fr/home/IMG/pdf/TA\\_Lattachement\\_un\\_lien\\_vital\\_WEB.pdf](https://web.archive.org/web/20120324053828/https://www.agence-adoption.fr/home/IMG/pdf/TA_Lattachement_un_lien_vital_WEB.pdf)

<sup>35</sup> Guedeney N: ib, pagg 13-14: Les personnes qui s'occupent du bébé dans les premiers mois de sa vie (mère, père, substitut parental, grand-parent, nourrice, référente de crèche) deviennent progressivement des figures d'attachement. On emploie le terme de caregiver (celui qui prend soin) qui est préféré à celui de parent pour insister sur l'importance des interactions avec ceux qui élèvent l'enfant, qu'ils soient ou non ses parents biologiques. Le nourrisson apprend progressivement à se tourner électivement vers ces personnes, en cas de détresse. On les appelle les figures d'attachement primaires. Une fois constituée, chacune devient spécifique, irremplaçable et donc non interchangeable. ...

Le bébé va progressivement hiérarchiser ses figures d'attachement primaires en figure d'attachement principale et figures d'attachement subsidiaires. Dans les circonstances habituelles, la figure d'attachement principale est en général la personne qui s'est le plus occupée du bébé pendant les premiers mois. Dans nos sociétés, il s'agit le plus souvent de la mère. Mary Ainsworth, élève de Bowlby et autre fondatrice de la théorie de l'attachement, disait que c'est la figure qui a répondu le plus souvent, le plus rapidement et le plus adéquatement en s'engageant dans des relations animées et chaleureuses, qui sera investie comme figure d'attachement principale. Principale ou subsidiaire ne veulent pas dire que le bébé en aime une plus que l'autre ou que l'une est plus importante que l'autre. Cela signifie seulement que la figure qui donnera le plus le sentiment de sécurité au bébé est la figure d'attachement principale. C'est vers elle que le bébé se tournera de manière préférentielle en cas de détresse ou d'alarme. Cette définition aide parfois dans les décisions de garde pour une séparation de parents d'un tout jeune enfant ou dans les décisions de début ou de fin de

**Staccare quindi il bambino dalla sua figura di attaccamento principale significa compromettere per sempre il suo sereno e armonioso sviluppo psichico.**

## **STUDI SVOLTI IN INGHILTERRA NEL 2012**

Sulla situazione inglese va fatta una premessa.

Nel luglio 2010 un membro del Parlamento inglese, Brian Binley, si fece promotore di una proposta di legge, *The Shared Parenting Orders Bill*<sup>36</sup>, che disponeva l'affido condiviso per quei genitori separati non in grado di raggiungere un accordo autonomamente.

Nel marzo 2011, un altro membro del Parlamento, Charlie Elphicke, presentò una nuova proposta di legge intorno al tema "minori", *The Children's Access to Parent Bill*<sup>37</sup>, con il medesimo obiettivo: fare in modo che per le coppie in separazione incapaci di accordarsi per la custodia dei figli - ovvero per tutte quelle coppie che finiscono in Tribunale - venisse disposto dal Giudice l'affido condiviso. Sempre.

Queste proposte di legge avrebbero dovuto modificare il **Children Act**, del 1989<sup>38</sup>, che dispone che **il Tribunale, nel prendere un decisione in merito alla cura e all'educazione di un minore, deve tenere conto innanzi tutto del benessere dello stesso.**

Le proposte di legge di Binley ed Elphic pretendevano di identificare l'esclusivo interesse del minore con lo "*shared parenting*" (l'affido condiviso con due residenze per il minore e il tempo suddiviso al 50% fra i due genitori), da applicare in tutti i casi di separazione conflittuale.

Per affrontare la questione con cognizione di causa, il Parlamento ha richiesto all'**Università di Oxford (Department of Social Policy and intervention)** di condurre ricerche in merito all'argomento. L'Università di Oxford ha prodotto un documento dal titolo "*Caring for children after parental separation: would legislation for shared parenting time help children?*"<sup>39</sup>; dopo aver selezionato ed analizzato la bibliografia esistente sull'argomento, i redattori del documento hanno risposto alla domanda "*la cura dei bambini dopo la separazione dei genitori: una legge sull'affido condiviso aiuterebbe i bambini?*" e hanno risposto **NO**.

Le proposte di Binley ed Elphic sono state quindi rigettate con questa motivazione:

*The child's welfare should be the court's paramount consideration, as required by the Children Act 1989. No change should be made that might compromise this principle. Accordingly, no legislation should be introduced that creates or risks creating the perception that there is a parental right to substantially shared or equal time for both parents*<sup>40</sup>.

Traduzione: "Il benessere del minore dovrebbe essere la principale preoccupazione della corte, come previsto dal Children Act del 1989. **Nessun cambiamento dovrebbe intervenire a compromettere questo principio e non dovrebbe essere introdotta nessuna**

---

placement. Comment voit-on l'expression de cette recherche de la figure d'attachement principale chez un bébé de douze mois? Regardez-le lorsqu'il est en présence de ses parents et de la personne qui s'occupe aussi de lui et qu'il est exposé à un stress. Regardez vers qui il se tourne ou qui il regarde ou vers qui il court et il vous aura désigné sa figure d'attachement principale!

<sup>36</sup> <https://dera.ioe.ac.uk/id/eprint/11716/1/2012056.pdf>

<sup>37</sup> <https://dera.ioe.ac.uk/id/eprint/13234/1/2012174.pdf>

<sup>38</sup> <https://www.legislation.gov.uk/ukpga/1989/41/contents>

<sup>39</sup> <https://www.nuffieldfoundation.org/sites/default/files/files/Would%20legislation%20for%20shared%20parenting%20time%20help%20children%20OXLAP%20FPB%207.pdf>

<sup>40</sup> [www.justice.gov.uk/downloads/publications/moj/2011/family-justice-review-final-report.pdf](http://www.justice.gov.uk/downloads/publications/moj/2011/family-justice-review-final-report.pdf)

**legge volta ad introdurre o a creare la percezione dell'esistenza di un diritto dei genitori a pretendere un'equa divisione del tempo fra le due figure genitoriali."**

Perché insistere sull'"equa divisione del tempo" (doppio domicilio) non corrisponde al necessariamente al benessere del minore? La risposta dei ricercatori è stata questa:

*"The best parenting arrangement can depend on the individual circumstances of each family, and introducing the presumption of shared parenting time risks applying a 'one size fits all' approach to families."* **Il miglior accordo è quello che tiene conto delle particolari necessità di ogni singola famiglia.**

L'espressione idiomatica *"one size fits all"*, che rimanda al mondo dell'abbigliamento (taglia unica), potrebbe essere tradotta: **non esiste un'unica soluzione in grado di calzare a pennello a tutte le famiglie.**

Per giungere a questa conclusione, lo studio condotto dall'Università di Oxford prende il via da una osservazione: la proposta di legge in oggetto (*The Shared Parenting Orders Bill*) *"is a proposal which is advanced to remedy the injustice and pain felt by some non-resident parents"*, ovvero nasce allo scopo di rimediare al doloroso senso di ingiustizia **percepito dai genitori** (non dai bambini) non-collocatari. Genitori non-collocatari che lo studio descrive con l'espressione *fathers' group*: *"there are now demands for legislation to promote shared parenting in cases which go to the family courts. This is due in large part to growing pressure from fathers' groups"* (Ora si chiedono leggi che promuovano la genitorialità condivisa nei casi che vengono presentati ai tribunali della famiglia. Ciò è dovuto in gran parte alla crescente pressione delle associazioni di padri separati.)

Da questa prima osservazione scaturisce la domanda: il desiderio di questi gruppi di pressione, ovvero l'affido condiviso in quei casi in cui il conflitto è tale da impedire alle parti di giungere di comune accordo ad una soluzione, corrisponde alla migliore soluzione anche per il minore? In soldoni: i desideri degli adulti coincidono con il bene del bambino? Perché è del bene del bambino, prima che della volontà degli adulti, che il Tribunale si deve preoccupare.

Il documento cita tantissima bibliografia, la maggior parte della quale molto recente, e stabilisce alcuni punti fermi:

**1. non c'è evidenza scientifica del fatto che sussista una relazione fra lo sviluppo del bambino e la quantità di tempo che lo stesso trascorre con un genitore; ad essere determinante per il benessere del minore è la qualità del rapporto con il genitore, non la quantità di tempo che materialmente trascorrono insieme;**

**2. per un bambino, lo spostarsi da una residenza all'altra è un'esperienza influenzata da una serie di fattori: la distanza fra le abitazioni, il livello di conflittualità esistente fra le due figure genitoriali, la frequenza degli spostamenti e, ovviamente, la personalità e le preferenze del minore stesso; un continuo "impacchettare e trasferirsi", oltre alle difficoltà pratiche, può comportare al bambino un notevole stress emotivo;**

**3. quelle famiglie separate che riescono a gestire un simile regime (cioè lo *shared parenting time*) si sono accordate autonomamente sulle modalità e presentano di solito le seguenti caratteristiche: i genitori hanno un alto livello di scolarizzazione, sono economicamente benestanti, hanno un orario di lavoro flessibile, le abitazioni sono vicine e il padre era coinvolto nella vita del minore prima della separazione, cioè si occupava quotidianamente della cura dello stesso, almeno sin da momento in cui il bambino ha iniziato a frequentare la scuola elementare;**

4. **l'affido condiviso stabilito di comune accordo tra i genitori e l'affido condiviso imposto dal Tribunale a coppie conflittuali non producono i medesimi risultati;**

5. non ci sono comunque studi scientifici sugli effetti a lungo termine di qualunque tipo di affido condiviso;

6. **le situazioni in cui l'affido condiviso, inteso come *shared parenting time*, non è consigliabile per gli effetti negativi che ha sul minore sono tre: quando la madre manifesta preoccupazione per la sicurezza del minore, quando c'è un alto livello di conflittualità genitoriale, quando il minore è molto piccolo.**

Situazione n° 1: la preoccupazione della madre. Uno studio su 10.000 casi di affido condiviso riporta che quelle madri che manifestano preoccupazione per la sicurezza del minore sono di solito madri che hanno subito abusi dall'altro genitore: si configura, cioè, una situazione di violenza domestica preesistente alla separazione (la violenza assistita è un abuso sul minore a tutti gli effetti);

Situazione n° 2: l'analisi dei casi di minori per i quali è stato predisposto un affido condiviso con un *alto livello di conflittualità fra i genitori*, ha dimostrato che gli stessi minori dopo 3-4 anni – durante i quali hanno continuato a subire il conflitto a causa delle modalità dell'affido – presentano difficoltà attentive, difficoltà nella concentrazione e difficoltà a portare a termine un compito assegnato; **più rigido è il regime del condiviso, maggiori sono le difficoltà del minore**, che può raggiungere livelli di **iperattività e disattenzione** clinicamente rilevanti; **quando la conflittualità è tale che i genitori non comunicano l'uno con l'altro, creando il fenomeno della genitorialità parallela (*parallel parenting*) la stabilità del minore è a rischio.**

Situazione n° 3: **per un bambino al di sotto dei 4 anni è particolarmente deleterio stabilire che si sposti di notte in notte da una casa all'altra.**

L'ultimo argomento trattato dallo studio è il mantenimento e il problema dell'inadempienza dei padri; una delle argomentazioni a sostegno dello *shared parenting* sostiene infatti che una equa suddivisione del tempo incoraggerebbe il genitore restio a contribuire economicamente alla vita dei figli ad assumersi le sue responsabilità.

Si domanda lo studio: “*Does shared time encourage fathers to financially support their children?*” Davvero il condiviso incoraggerebbe i padri a sostenere economicamente i propri figli?

La risposta è **NO**: “*property settlements reached when shared time is in place will result in longer-term economic disadvantage for separated mothers and children and increased social security costs*”. **Gli accordi economici relativi alle proprietà raggiunti in regime di affido condiviso finiscono con l'essere svantaggiosi per le madri e i minori, causando tra l'altro un aumento degli oneri per il *welfare*.**

Lo studio offre anche una panoramica sul grado di soddisfazione dei soggetti sottoposti ad accordi che impongono lo *shared parenting*. Da un'intervista ai padri, alle madri e ai figli risulterebbe che “*parents are more likely to be satisfied than children and fathers are more likely to be satisfied than mothers*”: **in percentuale i genitori sono più soddisfatti dei figli e i padri sono più soddisfatti delle madri. Mentre il padre è soddisfatto anche se il rapporto continua ad essere molto conflittuale, la madre è più in linea con lo sconforto del minore di fronte ad una soluzione che, invece di sedare i conflitti, li perpetua nel tempo.**

Insomma: **chi non è per niente contento è il bambino.**

## STUDI SVOLTI IN ITALIA NEL 2017-2018

Non siamo a conoscenza di studi di psicologia condotti in Italia con i medesimi crismi di scientificità di quelli citati, provenienti dagli USA, Canada, Francia, Australia e Inghilterra.

Sul versante giuridico citiamo la relazione a un convegno che si è svolto a Reggio Emilia qualche mese dopo l'entrata in vigore della Legge 54/2006 e due recenti lavori.

Il 6 maggio 2006 si è svolto a Reggio Emilia un convegno organizzato dal Forum Donne Giuriste, dal titolo “Responsabilità genitoriale e affidamento dei figli – Regole e prospettive dopo la legge n. 54/2006”. È particolarmente significativa la relazione svolta dall'Avv.a **Etelina Carri** da titolo “**La valutazione delle violenze intra-familiari nell'affidamento dei figli**”<sup>41</sup>.

Nella sua relazione l'Avv.a Carri evidenzia come “*intimare per legge la via della condivisione ai genitori in conflitto rischia di generare ulteriori conflitti e, dunque, danno ai minori*” e cita la giurisprudenza antecedente la legge 54/2006 per la quale “*... l'affidamento congiunto dei figli presuppone il massimo di spirito collaborativo tra i coniugi e pertanto deve escludersi la sua applicazione allorquando persistano contrasti tra i medesimi ... e disporsi l'affidamento esclusivo tenendo conto del desiderio espresso dal minore*”.

L'Avv.a Carri sottolinea nel suo intervento che è “*alquanto paradossale che, proprio quando chi subisce da tempo angherie di vario genere riesce a trovare risorse, energie e strategie, anche giudiziarie, per uscire dal cerchio della violenza familiare, lo strumento normativo si presti ad essere ostacolo di questo processo. Chi ha trovato a fatica una via di uscita da una situazione drammatica rischia di trovarsi ancora all'interno di dinamiche e meccanismi opprimenti. Si consideri che in tali situazioni è in gioco la libertà di chi subisce violenza di sottrarsi dal partner violento e persecutorio che utilizza i minori quale elemento di ulteriore controllo sulla vita dell'altro partner*”.

E proprio a questa vittimizzazione **secondaria** assistiamo da anni, con a volte drammatiche conseguenze sfocianti in **femminicidi** e **figlicidi**; basti ricordare il caso di San Donato Milanese del bambino ucciso dal padre nel corso di un incontro protetto<sup>42</sup>, disposto dal CTU e il caso dei due bambini di Ono San Pietro trucidati dal padre presso il quale, su disposizione del CTU, pernottavano<sup>43</sup>. Ma tali casi sono tanti, ormai troppi<sup>44</sup>.

Un articolo su questi temi è stato pubblicato nel 2017 dalla rivista Foro Italiano<sup>45</sup>, a cura del **Dott. Geremia Casaburi**, attuale Presidente della Sezione Civile del Tribunale di Nola, all'epoca Giudice della Sezione Specializzata Minori presso il Tribunale di Napoli. L'articolo fece seguito a un convegno presso il Tribunale di Brindisi dal titolo *Affidamento condiviso e diritto alla bigenitorialità. L'interesse del minore tra “miti e riti” a 11 anni dalla Legge n. 54/2006*.

Scrive il Dott. Casaburi che “*un affido condiviso rigidamente paritetico (in primo luogo nei tempi di permanenza), al più, può trovare applicazione in (marginali) casi specifici, all'esito di idonea istruttoria*”. ...

“*Così, ad es., è ormai pacifico che - pur nell'ambito dell'affidamento condiviso - il giudice possa individuare (il che, anzi, avviene nella gran parte dei casi) un genitore*

<sup>41</sup> <http://www.andreamazzeo.it/ap/docu/etelina.pdf>

<sup>42</sup> <https://27esimaora.corriere.it/articolo/federico-ucciso-dal-padre-e-il-ruolo-dei-servizi-sociali/>

<sup>43</sup> <https://www.bresciasilegge.it/recensione-erica-patti/>

<sup>44</sup> <https://andreamazzeo.altervista.org/blog/cronache-di-stragi-annunciate/>

<sup>45</sup> Casaburi G, *L'editto messapico: il «vero» affidamento condiviso dei minori nella crisi della famiglia secondo il Tribunale di Brindisi*. Il Foro Italiano, 2017.

*collocatario o preferenziale del minore (che oltretutto, specie se ancora in tenera età, ha bisogno di punti di riferimento stabili).*

***L'affido condiviso, infatti, attiene essenzialmente all'esercizio della responsabilità genitoriale, e non certo ad una divisione salomonica (quasi sempre impossibile o dannosa per i figli) dei tempi di permanenza con l'uno e l'altro genitore (la presenza di un genitore, in altri termini, «si pesa» in termini quantitativi, e non si conta in termini di ore o giorni)».***

*Sull'assegnazione della casa coniugale il Dott. Casaburi scrive che “l'assegnazione della casa prescinde dai profili dominicali, ma è funzionale esclusivamente all'interesse dei figli. La casa, in altri termini, è assegnata al genitore con cui il figlio abita in via prevalente: l'«alternanza», nella stessa casa, in una vorticoso e pericolosa trottola, di figli o genitori è ipotesi del tutto residuale, da adottare, con estrema prudenza, in casi specifici”.*

Uno studio significativo e molto importante è stato svolto nel 2018 dai giuristi del **Centro Studi Giuridici “Rosario Livatino”**, di Roma, pubblicato sulla rivista del Centro Studi, *L-JUS*<sup>46</sup>; si tratta di un'analisi, dal punto di vista rigorosamente giuridico, dell'articolato del DDL n. 735 del 2018, noto anche come DDL Pillon, dal nome del primo firmatario.

Il DDL 735 è sostanzialmente sovrapponibile all'attuale DDL 832 sotto numerosi punti di vista e pertanto i rilievi al DDL 735 valgono anche per l'attuale DDL 832.

### SULLA MEDIAZIONE FAMILIARE OBBLIGATORIA

Sulla **mediazione familiare obbligatoria** i giuristi del Centro Livatino scrivono:

*“la mediazione familiare obbligatoria è una contraddizione in termini. Perché sia efficace la mediazione familiare deve essere libera ed incondizionata. Vi sono casi in cui essa deve essere addirittura esclusa, come nelle ipotesi di coppie ad altissima conflittualità, sfociata o in grado di sfociare in episodi di violenza fisica o morale. La violenza non è mediabile, anzi costituisce addirittura un limite per la mediazione, come asserito dalla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul) approvata il 7 aprile 2011, ratificata in Italia con legge 27 giugno 2013 n. 77”.*

Ulteriore elemento critico è quello del possesso dei **requisiti per esercitare la professione di mediatore familiare**, una professione che al momento non è ancora regolamentata legislativamente: a) percorso di studio di livello universitario post-laurea e non certo brevi corsi di formazione; b) definizione dei titoli di studio che danno accesso ai corsi di studio universitari per mediatori familiari, certamente non una laurea in Fisica (come è il caso dell'autore del libro citato nella relazione introduttiva al DDL 832 - sic!! - che giunge a qualificarsi giurista<sup>47</sup> e addirittura a insegnare Diritto di famiglia ai corsi per mediatori familiari), né laurea in Medicina.

Chiediamoci che tipologia di mediatori familiari possono venir formati da questi corsi); né tanto meno i mediatori familiari possono provenire da una laurea in Medicina (il medico, anche se specialista in psichiatria o neuropsichiatria infantile, è formato per la diagnosi e cura delle malattie, disturbi mentali dell'adulto e dell'infanzia-adolescenza, e non certo per mediare i conflitti familiari!), ecc.

<sup>46</sup> D.D.L. A.S.735 - Norme in materia di affido condiviso, mantenimento diretto e garanzia di bigenitorialità. Profili critici e ragioni di contrarietà. L-JUS, 2/2018.

<https://www.centrostudilivatino.it/affido-condiviso-profilo-critici-e-ragioni-di-contrarieta/>

<sup>47</sup> <https://www.avvenire.it/famiglia/pagine/care-femministe-bersaglio-sbagliato-il-ddl-832-e-per-le-donne-con-le-donne>

Né, ancora peggio, se a tali corsi per mediatore familiare svolgono l'insegnamento professionisti che provengono da scuole che sostengono o hanno sostenuto la falsa malattia, PAS o alienazione parentale, dichiarata priva di validità scientifica da ben due Ministri della salute ma tuttora in gran voga sia nei corsi di formazione per mediatori familiari sia in corsi di formazione e master per psicologi giuridici.

È perlomeno singolare che nel corso di questi anni si sia posta molta enfasi sulla mediazione familiare ma nel contempo non si sia dato seguito a una importante proposta di legge che si proponeva di disciplinare la professione di mediatore familiare; ci riferiamo alla PDL n. 3868 del 2010 a firma dell'on. **D'Ippolito Vitale** che prevedeva, tra l'altro, l'istituzione di un *“albo nazionale dei mediatori familiari, al quale sono tenuti a iscriversi coloro che sono in possesso di laurea specialistica in discipline pedagogiche, psicologiche, sociali o giuridiche”* e che *“Coloro che sono iscritti all'albo di cui al presente articolo non possono esercitare professioni o attività d'impresa, in nome proprio o per conto terzi, diverse da quelle di mediatore familiare.”*

In ultimo, per ciò che concerne la mediazione familiare, troviamo particolarmente insidiosa la previsione, di cui all'art. 13 del DDL 832, sul *“primo incontro gratuito”* che *“può svolgersi anche individualmente a richiesta di una sola delle parti”*.

Circa la gratuità osserviamo che le offerte gratuite nascondono sempre una fregatura.

In questo caso la fregatura consiste nella circostanza che la gratuità del primo incontro consente comunque al mediatore familiare di acquisire **dati sensibili sui minori** coinvolti nella separazione dei genitori (scuola frequentata, attività extra-scolastiche, ecc); questi dati sensibili possono finire nelle mani di soggetti poco raccomandabili ai quali può essere così molto facile adescare i minori coinvolti nella separazione dei genitori, quindi molto fragili sul piano psicologico ed emotivo.

Anche la previsione del primo incontro di mediazione familiare, anche *“individualmente a richiesta di una sola delle parti”*, è fuori legge visto che ogni decisione inerente i minori va assunta congiuntamente dagli esercenti la responsabilità genitoriale (art. 316 cc), salvo diverse disposizioni dell'autorità giudiziaria.

Il DDL 832 si propone di far rientrare dalla finestra ciò che è stato fatto uscire dalla porta.

### SUL COORDINATORE GENITORIALE

Il DDL 832, con l'art. 15, introduce una nuova figura, quella del **coordinatore genitoriale**, intendendo con ciò modificare il disposto dell'art. 473 bis.26 del codice di procedura civile.

Tale figura si presenta del tutto anomala nel panorama legislativo italiano, né il DDL 832 fornisce indicazioni su questa figura limitandosi a parlare di *“operatore specializzato”*.

Esiste nel nostro ordinamento una specializzazione in coordinazione familiare?

Esiste un riconoscimento giuridico di questa inesistente specializzazione?

No, non esiste nulla di tutto ciò.

Quel che si legge nei siti *web* sulla coordinazione genitoriale è che tale qualifica si acquisisce dopo un corso di formazione che può svolgersi addirittura *online*<sup>48</sup>, riconosciuta dall'Associazione dei coordinatori genitoriali (AICOGE), e cioè da loro stessi in maniera del tutto autoreferenziale. Quindi nessun riconoscimento istituzionale.

---

<sup>48</sup> <https://www.assistentesocialeprivato.it/prodotto/coordinazione-genitoriale-online/>

La coordinazione genitoriale viene presentata come una metodica di ADR (risoluzione alternativa dei conflitti); ma sappiamo bene che dietro la generica denominazione di conflitto familiare, soprattutto elevata conflittualità, si occultano le **situazioni di violenza familiare e le separazioni che fanno seguito a violenza familiare o addirittura ad abusi sessuali incestuosi. Situazioni nelle quali è vietata ogni forma di mediazione o coordinazione (Convenzione di Istanbul, Legge n. 77/2013).**

La coordinazione genitoriale è una metodica nata negli USA dove non è in vigore la Convenzione di Istanbul; non può pertanto una legge dello Stato italiano prevedere ciò che è vietato da un'altra sua legge; legge che recepisce e applica la normativa europea sovranazionale.

La stessa psicologa che ha introdotto negli USA la coordinazione genitoriale ha affermato che *“La CoGe in generale presenta, fino a questo momento, solo una validità aneddotica”*<sup>49</sup>; validità aneddotica significa che questa metodica è priva di quei criteri che consentano di ritenerla attendibile dal punto di vista scientifico, significa che è ancora nella fase sperimentale.

Questa metodica è quindi priva di validità scientifica e francamente non è proprio il caso di fare esperimenti psicologici sulle famiglie che si separano, considerandole alla stregua di cavia da laboratorio.

---

<sup>49</sup> Piccinelli C, Mazzoni S, Carter DC, *La coordinazione genitoriale, dagli USA un nuovo intervento di supporto per le coppie in separazione/divorzio ad elevata conflittualità cronica*. Diritto della Famiglia e dei Minori, 2014.

## CONCLUSIONE

In conclusione, gli studi riportati, provenienti da Paesi che ben prima dell'Italia avevano adottato modalità di affidamento dei minori con tempi di frequentazione paritaria, 50 e 50 o 30 e 70, dimostrano la pericolosità per la serenità psicologica dei minori e il loro sano sviluppo psichico, dell'adozione di una qualsiasi modalità di affidamento standardizzata, rigidamente predeterminata, disposta per legge, con tempi di frequentazione paritari (50 e 50) o semi-paritari (es. 30 e 70).

In tali Paesi infatti la legislazione successiva ha cancellato l'affido paritario tornando a modalità più consone al benessere di minori e lasciando alla saggia discrezionalità del Giudice la decisione più adatta a ogni singola vicenda separativa e di affidamento dei minori.

Citiamo, ad esempio, l'articolo 373-2-9 del Codice civile francese<sup>50</sup> che stabilisce che il Giudice **PUÒ** fissare la residenza del bambino in alternanza al domicilio di entrambi i genitori o al domicilio di uno solo di essi. Si tratta quindi di una prerogativa del Giudice e non di una rigida disposizione di legge, come le associazioni di padri separati pretendono e come il DDL 832 vorrebbe sancire, richiamando la ormai desueta PAS o alienazione parentale, sia pure sotto la nuova denominazione di “*costruzione ad arte di situazioni ostative al contatto del figlio con l'altro genitore*”.

Si tratta nella sostanza del richiamo alla concezione di **Gardner**, l'inventore del concetto di alienazione parentale, già definito dai giornali della sua epoca come un “**autentico mostro americano**”<sup>51</sup>; questo per via delle opinioni, espresse nei suoi libri e articoli, favorevoli alla pedofilia<sup>52</sup>.

A ogni buon conto una disamina molto accurata su Gardner e i suoi adepti, anche italiani, è stata svolta dall'Avv. Andrea Coffari, Presidente del Movimento per l'Infanzia<sup>53</sup>.

**La pretesa di un affidamento rigidamente paritario scaturisce solo dalla pretesa di alcuni di continuare a esercitare il proprio controllo e potere sull'ex-coniuge e sui figli dopo la separazione coniugale; in molti casi ciò è finalizzato a costringere figli ed ex-coniuge a ritrattare le accuse di violenza o abusi sessuali.**

---

<sup>50</sup> Article 373-2-9 - Modifié par LOI n°2016-297 du 14 mars 2016 - art. 23

En application des deux articles précédents, la résidence de l'enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'eux.

A la demande de l'un des parents ou en cas de désaccord entre eux sur le mode de résidence de l'enfant, le juge peut ordonner à titre provisoire une résidence en alternance dont il détermine la durée. Au terme de celle-ci, le juge statue définitivement sur la résidence de l'enfant en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'eux.

Lorsque la résidence de l'enfant est fixée au domicile de l'un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l'autre parent. Ce droit de visite, lorsque l'intérêt de l'enfant le commande, peut, par décision spécialement motivée, être exercé dans un espace de rencontre désigné par le juge.

Lorsque l'intérêt de l'enfant le commande ou lorsque la remise directe de l'enfant à l'autre parent présente un danger pour l'un d'eux, le juge en organise les modalités pour qu'elle présente toutes les garanties nécessaires. Il peut prévoir qu'elle s'effectue dans un espace de rencontre qu'il désigne, ou avec l'assistance d'un tiers de confiance ou du représentant d'une personne morale qualifiée.

<sup>51</sup> Gumbel A., *Obituary of Dr Richard A. Gardner*. The Independent, 2003. <https://bit.ly/3pAq06r>

<sup>52</sup> <http://www.andreamazzeo.it/docu/gardner.pdf>

<sup>53</sup> Coffari GA (2018), *Rompere il silenzio. Le bugie sui bambini che gli adulti si raccontano*. Laurana Editore. <https://www.laurana.it/scheda-libro/girolamo-andrea-coffari/rompere-il-silenzio-9788831984010-204.html>

Un legislatore attento non può accondiscendere a queste pretese.

Un articolo successivo<sup>54</sup> del Codice civile francese definisce le condizioni che il Giudice deve considerare ai fini della sua decisione.

Riteniamo piuttosto che se modifiche debbono essere apportate alla normativa vigente le stesse devono andare nella direzione di garantire ai minori condizioni di vita soddisfacenti e sicurezza economica. Non sono pochi i casi in cui uno dei genitori si sottrae agli obblighi di mantenimento dei figli dopo la separazione coniugale, sia per le spese ordinarie sia per quelle straordinarie che gravano per intero sull'ex-coniuge (**violenza economica**) e sul sistema di *welfare* nazionale; è pur vero che la normativa vigente consente la citazione in giudizio del genitore inadempiente, ma fra lungaggini processuali e furberie varie dell'inadempiente (es. lasciare il lavoro ma continuare a lavorare in nero, intestare beni immobili a prestanome, ecc.) tali spese continuano a gravare su di un unico genitore e comunque diviene davvero arduo recuperare il dovuto.

La violenza economica è provata dal fatto stesso che un genitore si sottrae ai suoi obblighi di mantenimento dei figli, non richiede ulteriori prove.

Per ovviare a queste ingiustizie in danno dei minori si potrebbe prendere in esame la possibilità di escludere il genitore inadempiente dall'affidamento, dalla responsabilità genitoriale e dal diritto di visita; provvedimenti drastici, certo, ma in grado di tutelare i figli e il coniuge con i quali i figli coabitano da ulteriori violenze; fatto salvo recuperare il dovuto. Ma almeno il genitore violento non interferisce nella vita del figlio o dei figli.

Molto spesso affidamento condiviso, responsabilità genitoriale congiunta e diritto di visita vengono strumentalizzati dal genitore violento per esercitare ulteriore violenza sull'ex-coniuge, una modalità di violenza che richiama le vendette trasversali compiute dalla mafia; in Spagna a questa modalità di violenza è stato il nome di **violenza vicaria**<sup>55</sup>; forse nella nostra realtà sarebbe più adatta, appunto, la definizione di **violenza trasversale**, della quale abbiamo ormai numerosi tragici casi, anche recenti<sup>56</sup>.

<sup>54</sup> Article 373-2-11 - Modifié par LOI n°2010-769 du 9 juillet 2010 - art. 8

Lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge prend notamment en considération:

1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure;

2° Les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions prévues à l'article 388-1;

3° L'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre;

4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l'âge de l'enfant;

5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l'article 373-2-12;

6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre.

<sup>55</sup> Vaccaro S, *Violencia vicaria. Golpear donde más duele*. Desclee De Brouwer, 2023.

<https://www.edesclee.com/colecciones/serendipity-maior/violencia-vicaria>

<sup>56</sup> [https://www.ansa.it/veneto/notizie/2025/04/24/il-figlio-difende-la-madre-lo-uccide-e-si-suicida\\_902648f8-d34c-4bdc-a1a9-1b73831e0d7b.html](https://www.ansa.it/veneto/notizie/2025/04/24/il-figlio-difende-la-madre-lo-uccide-e-si-suicida_902648f8-d34c-4bdc-a1a9-1b73831e0d7b.html)

<https://www.fanpage.it/milano/story/padre-uccide-figli-e-si-suicida/>

<https://www.rainews.it/archivio-rainews/articoli/trento-uccide-figli-suicida-f49b52ec-f384-40eb-a8bd-651e6c4eb4bf.html>

[https://www.ilmessaggero.it/italia/davide\\_paitoni\\_figlio\\_ucciso\\_moglie\\_varese\\_messaggio\\_vocale\\_coltellata](https://www.ilmessaggero.it/italia/davide_paitoni_figlio_ucciso_moglie_varese_messaggio_vocale_coltellata)

Cha le violenza contro le donne abbia la medesima valenza sociale della mafia non è una nostra affermazione ma è una dichiarazione della Dott.ssa Paola Di Nicola, Giudice di Cassazione, all'epoca GIP al Tribunale di Roma<sup>57</sup>.

C'è una grave sottovalutazione dei comportamenti violenti in corso di separazione coniugale o anche al di fuori della separazione; il concetto di violenza vicaria, o trasversale, è entrato di diritto nella legislazione di paesi come Spagna e Messico. Norme quali tempi di frequentazione paritari, mediazione familiare obbligatoria, coordinamento genitoriale, ecc., adottate in seguito alle pressioni lobbistiche delle associazioni di padri separati, come quella dell'autore del libro citato nella relazione introduttiva del DDL 832, sono nella sostanza un incentivo per i violenti, che dalla legge 54/2006 e da queste norme che si vorrebbero introdurre traggono un'errata concezione di propri presunti diritti appropriandosi dei diritti dei figli e la quasi certezza della impunità per i propri comportamenti violenti.

Che la legge 54 sia una pessima legge lo dimostra il parere contrario alla sua approvazione espresso dalla Presidente della Commissione Bicamerale per l'Infanzia e l'Adolescenza dell'epoca, l'on. Maria Procaccini Burani, di Forza Italia<sup>58</sup>, facente parte quindi della maggioranza di governo: *«La legge è adultocentrica perché c'è una serie di problemi legati ad essa. Per esempio, qui, in effetti, si può parlare di genitore di area. Infatti, i genitori si dividono le aree di competenza relative ai bambini. C'è il genitore competente per la scuola e quello per lo sport. C'è il genitore competente per le scarpe e quello per i vestiti. Veramente siamo arrivati ad un assurdo per cui, per voler fare del bene, si finisce per fare del male a tutti, all'uomo, alla donna e al bambino, che sono coinvolti in questo momento doloroso rappresentato dalla divisione familiare. ... Il fanciullo nel provvedimento in esame non è al centro, appare sullo sfondo come un personaggio da chiudere in un cassetto o nell'altro.»*

Questo accade quando le leggi vengono scritte da persone prive di autentica competenza giuridica, sulla spinta di una propria ideologia personale, molto opinabile e che non può essere trasfusa in provvedimenti legislativi a carattere generale.

Il legislatore deve mostrarsi coraggioso nell'affermare con forza che i genitori violenti debbono essere tenuti lontani dai propri figli e dai genitori che cercano di proteggere i figli. Le molestie che i genitori violenti mettono in atto, utilizzando anche il sistema giudiziario con proflui di denunce e altro, equivalgono agli avvertimenti mafiosi dopo i quali prima o poi ci scappa il morto<sup>59</sup>. E di morti la legge 54/2006 ne ha causati già parecchi.

Distinti Ossequi

12/05/2025

FIRMATO

I COMPONENTI DEL COM.SEP.

<http://www.andreamazzeo.it/comsep/chisiamo.htm>

---

[ultime\\_notizie-6420426.html](#)

<sup>57</sup> [https://www.agi.it/cronaca/news/2016-11-24/violenza\\_su\\_donne\\_e\\_femminicidi\\_sono\\_come\\_la\\_mafia-1272280/](https://www.agi.it/cronaca/news/2016-11-24/violenza_su_donne_e_femminicidi_sono_come_la_mafia-1272280/)

<sup>58</sup> <http://www.andreamazzeo.it/ap/docu/burani.pdf>

<sup>59</sup> Persico N (2013), *Spaghetti paradiso*. Baldini & Castoldi.